

DELIBERA REGIONALE (28/11/2012)

Si comunica che con deliberazione del 28 novembre 2012 la Giunta regionale ha stabilito di consentire, sulla base delle risultanze dei verbali del 20 e 26 novembre 2012 del Gruppo di Lavoro costituito con D.G.R. n. 43-4708 dell'8.10.2012, lo svolgimento dell'attività venatoria, nelle seguenti aree e con le seguenti limitazioni:

- SIC/ZPS IT1180004 «Greto dello Scrivia», ad esclusione delle specie migratorie e dell'avifauna acquatica
- SIC/ZPS IT1180026 «Capanne di Marcarolo»
- SIC/ZPS IT1160056 «Alpi Marittime», ad esclusione della specie Fagiano di monte e Coturnice
- SIC IT1110030 «Oasi xerothermiche della Val di Susa», ad esclusione della specie Coturnice
- SIC IT1110039 «Rocciamelone», ad esclusione della specie Coturnice, Pernice bianca, Gallo forcello, Quaglia, Tordo bottaccio, Allodola, Merlo
- SIC/ZPS IT1110050 «Mulino Vecchio», esclusivamente con munizionamento a pallini a ridotto/nulla contenuto di piombo
- ZPS IT1120029 «Paludi di San Genuario e San Silvestro», ad esclusione della ghiandaia
- SIC/ZPS IT1180002 «Torrente Orba», ad esclusione della ghiandaia
- **ZPS IT1180028 «Fiume PO tratto vercellese alessandrino» (Parte alessandrina), ad esclusione della ghiandaia**

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 («Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purchè ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.).